

Trib. Torino, ordinanza 26/08/2014

«L'erronea indicazione del numero di R.G. in un atto processuale depositato telematicamente – nella specie una memoria istruttoria ex art. 183, 6° co., n. 2 c.p.c. – costituisce errore addebitabile alla parte che ha proceduto al deposito. Conseguentemente, nel caso in cui il tale deposito venga rifiutato dal sistema a causa dell'errore in questione, non ricorrono i presupposti per la remissione in termini» (Massima non ufficiale)

IN FATTO

Il Giudice

Letta l'istanza di remissione in termini depositata telematicamente dalla convenuta in data 22.7.2014, allo scopo di essere rimessa nei termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui ai nn. 2 e 3 del sesto comma dell'art.183 c.p.c., da cui sarebbe incolpevolmente decaduta.

Rilevato che dai documenti allegati dalla ricorrente a corredo di tale istanza si ricava solo che il deposito telematico della memoria istruttoria di cui al n. 2 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. è stato rifiutato a causa di una anomalia non risolvibile, di guisa che non vi sono elementi per ritenere che tale rifiuto, e con esso la conseguente decadenza, siano riconducibili a cause estranee alla ricorrente (che peraltro ha dichiarato che il rifiuto sarebbe da addebitare ad un errore nella indicazione del numero di ruolo generale della causa, dunque imputabile alla ricorrente medesima).

Ritenuto, pertanto, che non sembrano esservi i presupposti per autorizzare l'invocata remissione in termini,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del *omissis*

P.Q.M

Respinge l'istanza.

Si comunichi

Torino, 26.8.2014